

Titolo I

L'ORDINAMENTO NOTARILE

1 - L. 16 febbraio 1913, n. 89 (G.U. 7 marzo 1913, n. 55). Ordinamento del notariato e degli archivi notarili.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

1. I notai sono ufficiali pubblici istituiti per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie i certificati e gli estratti.

Ai notai è concessa anche la facoltà di:

1) sottoscrivere e presentare ricorsi relativi agli affari di volontaria giurisdizione, riguardanti le stipulazioni a ciascuno di essi affidate dalle parti;

2) ricevere con giuramento atti di notorietà in materia civile e commerciale;

3) ricevere le dichiarazioni di accettazione di eredità col beneficio dell'inventario di cui nell'articolo 955 del Codice civile¹ [, nonché gli atti di autorizzazione dei minori al commercio, a mente dell'art. 9 del Codice di commercio]².

Tali dichiarazioni ed atti non acquisteranno efficacia se non dal giorno in cui verranno trascritti negli appositi registri all'uopo tenuti nelle cancellerie giudiziarie;

4) procedere, in seguito a delegazione della autorità giudiziaria:

a) all'apposizione e rimozione dei sigilli nei casi previsti dalle leggi civili e commerciali;

b) agli inventari in materia civile e commerciale, ai termini dell'art. 866 del Codice di procedura civile³, salvo che il pretore, sulla istanza e nell'interesse della parte, non creda di delegare il cancelliere;

c) agl'incanti e alle divisioni giudiziali ed a tutte le operazioni all'uopo necessarie;

5) rilasciare i certificati di vita ai pensionati ed agli altri assegnatari dello Stato, giusta l'articolo 402 del regolamento sulla contabilità dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074⁴.

I notai esercitano inoltre, le altre attribuzioni loro deferite dalle leggi⁵.

¹ Ora, art. 484, c.c. del 1942.

² V., ora, art. 397 c.c. del 1942.

³ Ora, art. 769, c.p.c. del 1940.

⁴ Ora, art. 374, R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

⁵ V., anche, l'art. 1, R.D.L. 14 luglio 1937, n. 1666.

2. L'ufficio di notaio è incompatibile con qualunque impiego stipendiato o retribuito dallo Stato, dalle Province e dai Comuni aventi una popolazione superiore ai 5000 abitanti, con la professione di avvocato, di procuratore, di direttore di banca, di commerciante, di mediatore, agente di cambio o sensale, di ricevitore del lotto, di esattore di tributi o incaricato della gestione esattoriale e con la qualità di Ministro di qualunque culto.

Sono eccettuati da questa disposizione gl'impieghi puramente letterari o scientifici, dipendenti da accademie, biblioteche, musei ed altri istituti di scienze, lettere ed arti; gl'impieghi ed uffici dipendenti da istituti od opere di beneficenza; quelli relativi a pubblico insegnamento; quelli di subeconomo dei benefici vacanti e l'esercizio del patrocinio legale presso gli uffici di pretura.

3. [...]¹.

Il distretto cui siano assegnati meno di 15 notai, sarà con decreto presidenziale riunito ad altro distretto limitrofo dipendente dalla stessa Corte d'appello.

Inoltre, quando le circostanze lo consigliano, può sempre con decreto presidenziale, previo il parere della Corte d'appello, ordinarsi la riunione di più distretti limitrofi dipendenti dalla stessa Corte d'appello.

I distretti riuniti sono considerati come unico distretto².

¹ Comma **abrogato** dall'art. 9, D.Lgs. 3 dicembre 1999, n. 491.

² V., anche, il R.D.L. 28 dicembre 1924, n. 2124, e l'art. 4, R.D. 14 luglio 1937, n. 1666.

4. 1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto sono determinati con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, dell'estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno 5.000 abitanti¹.

2. La tabella che determina il numero e la residenza dei notai deve, udite le Corti d'appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni sette anni, sulla base dei criteri indicati al comma 1 e tenuto anche conto della variazione statistica tendenziale del numero e della tipologia degli atti ricevuti o autenticati dai notai, e può essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve, quando ne sia dimostrata l'opportunità² ³ ⁴.

¹ Comma così sostituito dall'art. 1, comma 144, L. 4 agosto 2017, n. 124.

² Comma così sostituito dall'art. 1, comma 495, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

³ Per un incremento di 500 posti v. art. 12, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in L. 24 marzo 2012, n. 27.

⁴ Articolo così sostituito dall'art. 2, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80.

TITOLO II DEI NOTAI

CAPO I

DELLA NOMINA DEI NOTAI

5. Per ottenere la nomina a notaio è necessario:

1) essere cittadino italiano o di un altro Stato membro dell'Unione europea ed aver compiuto l'età di anni 21¹;

2) essere di moralità e di condotta sotto ogni rapporto incensurate;

3) non aver subito condanna per un reato non colposo punito con pena non inferiore nel minimo a sei mesi, ancorché sia stata inflitta una pena di durata minore²;

4) essere fornito della laurea in giurisprudenza o della laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza date o confermate da una università italiana o di titolo riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148³;

5) avere ottenuto l'iscrizione fra i praticanti presso un Consiglio notarile ed aver fatto la pratica per diciotto mesi, di cui almeno per un anno continuativamente dopo la laurea anche dopo la cancellazione dal registro dei praticanti in conformità al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137. La pratica si effettua, dopo l'iscrizione nel registro dei praticanti, presso un notaio del distretto, designato dal praticante, col consenso del notaio stesso e con l'approvazione del Consiglio. Su richiesta dell'interessato spetta al consiglio notarile la designazione del notaio presso cui effettuare la pratica. L'iscrizione nel registro dei praticanti può essere ottenuta dopo l'iscrizione all'ultimo anno del corso di laurea o di laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza. Il periodo di pratica si deve comunque completare entro trenta mesi dal-

l'iscrizione nel suddetto registro. In caso di scadenza del suddetto termine il periodo effettuato prima del conseguimento della laurea non è computato. Il periodo anteriore al conseguimento della laurea può essere computato, ai fini del raggiungimento dei diciotto mesi di pratica, per un massimo di sei mesi, indipendentemente dalla sua effettiva durata. Per coloro che sono stati funzionari dell'ordine giudiziario almeno per un anno, per gli avvocati in esercizio da almeno un anno, è richiesta la pratica per un periodo continuativo di otto mesi⁴;

6) avere sostenuto con approvazione un esame di idoneità⁵, dopo compiuta la pratica notarile;

6-bis) aver espletato per almeno centoventi giorni, dopo l'avvenuto superamento della prova orale, un periodo di tirocinio obbligatorio presso uno o più notai, che devono certificarne la durata. Tale periodo deve essere registrato presso i consigli notarili dei distretti in cui viene effettuato. Il candidato notaio può richiedere la designazione del notaio al presidente del consiglio notarile del distretto nel quale è stato ultimato il periodo di pratica ovvero può espletarlo presso notai dello stesso o di altri distretti, i quali lo abbiano designato direttamente. L'eventuale periodo di coadiutorato è computato quale tirocinio obbligatorio⁶.

I requisiti di cui ai numeri 4) e 5) del primo comma possono essere sostituiti dal possesso del decreto di riconoscimento professionale emanato in applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115⁷.

¹ Numero così modificato dall'art. 6, L. 31 ottobre 2003, n. 306.

² Numero così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 166 e poi così modificato dall'art. 52, D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249.

³ Numero così sostituito dall'art. 1, L. 26 luglio 1995, n. 328. La Corte costituzionale, con sentenza 31 ottobre 2002, n. 433, ha dichiarato l'ille-

gittimità costituzionale del presente numero, nella parte in cui non prevede che il provvedimento di sospensione della iscrizione nel ruolo dei notai sia adottato dall'Amministrazione previa valutazione delle concrete esigenze cautelari ricorrenti nella specie.

⁴ Numero così modificato dall'art. 1, comma 497, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

⁵ L'esame di idoneità è stato sostituito da un esame di concorso dalla L. 6 agosto 1926, n. 1365.

⁶ Numero aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 166.

⁷ Comma aggiunto dall'art. 11, L. 18 aprile 2005, n. 62.

5-bis. [...]¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 26 luglio 1995, n. 328 e poi **abrogato** dall'art. 66, L. 18 giugno 2009, n. 69.

5-ter. [...]¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 26 luglio 1995, n. 328 e poi **abrogato** dall'art. 66, L. 18 giugno 2009, n. 69.

5-quater. [...]¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 26 luglio 1995, n. 328 e poi **abrogato** dall'art. 66, L. 18 giugno 2009, n. 69.

6. [...]¹.

¹ Articolo **abrogato** dall'art. 1, comma 1, L. 20 gennaio 1994, n. 49.

7. Chi vuole ottenere la iscrizione fra i praticanti e chi vuole essere ammesso all'esame di idoneità¹, deve presentare la domanda al Consiglio notarile² con gli attestati che provino rispettivamente il concorso dei requisiti indicati nei nn. 2, 3 e 4 dell'art. 5 per la iscrizione, e dei nn. 2, 3, 4 e 5 dello stesso articolo, per l'esame d'idoneità³.

Il Consiglio delibera sulla iscrizione e sull'ammissione all'esame⁴, e la sua deliberazione deve essere sempre motivata. Tale deliberazione sarà nel termine di dieci giorni comunicata all'interessato ed al procuratore della Repubblica del tribunale civile nella cui giurisdizione è

compresa la sede del Consiglio. Tanto l'interessato quanto il procuratore della Repubblica potranno nei dieci giorni successivi alla ricevuta comunicazione, ricorrere al tribunale civile che pronunzierà in Camera di consiglio.

Il ricorso del pubblico ministero sarà notificato all'interessato e su quello dell'interessato sarà udito l'avviso del pubblico Ministero.

Qualora il Consiglio notarile non si riunisca nel termine di un mese dalla presentazione della domanda, il presidente del Consiglio stesso potrà ordinare, in via d'urgenza, l'iscrizione fra i praticanti, salvo la notifica del Consiglio nella sua prima adunanza.

¹ L'esame di idoneità è stato sostituito da un esame di concorso dalla L. 6 agosto 1926, n. 1365.

² V. *Fart.* 11, R.D. 14 novembre 1926, n. 1953.

³ V., ora, l'art. 10, R.D. 14 novembre 1926, n. 1953.

⁴ V., ora, l'art. 12, R.D. 14 novembre 1926, n. 1953.

8. - 9. [...]¹.

¹ Riguardavano l'abolito esame di idoneità.

10. - 15. [...]¹.

¹ Riguardavano i concorsi per il trasferimento dei notai in esercizio. V., ora, la L. 6 agosto 1926, n. 1365, e il R.D. 14 novembre 1926, n. 1953.

16. [...]¹.

¹ Riguardava il provvedimento di nomina dei notai e la durata dell'esercizio professionale. V., ora, gli artt. 1 e 7, L. 6 agosto 1926, n. 1365, e gli artt. 37 e 38, R.D. 14 novembre 1926, n. 1953.

17. Il cambio di residenza fra due notai può, col loro consenso, essere disposto, purché da non meno di due anni essi abbiano preso possesso dell'ufficio ed esercitato effettivamente le loro funzioni, e purché si tratti di residenze di pressoché uguale importanza e l'età e l'anzianità d'esercizio dei richiedenti siano pressoché uguali.

Il relativo provvedimento sarà dato con decreto presidenziale, uditi i pareri dei Consigli notarili e delle Corti d'appello competenti.

CAPO II

DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI NOTARILI

18. Il notaio, prima di assumere l'esercizio delle proprie funzioni, deve:

1) [...]¹;

2) prestare giuramento, davanti al tribunale civile nella cui giurisdizione trovava la sua sede, «di essere fedele alla Repubblica italiana ed al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza i doveri inerenti al mio ufficio»²;

3) fare registrare alla segreteria del Consiglio notarile il decreto di nomina, l'attestato della cauzione data e l'atto di prestazione di giuramento;

4) ricevere il sigillo o segno di tabellionato, che a sue spese gli sarà fornito dal Consiglio notarile;

5) scrivere in un registro apposito, tenuto nella segreteria del Consiglio, la propria firma accompagnata dall'impronta del sigillo anzidetto;

6) [...]³;

7) adempiere agli altri obblighi indicati nell'art. 24.

¹ Numero **abrogato** dall'art. 6, D.Lgs. 4 maggio 2006, n. 182.

² Formula modificata dall'art. 4, L. 23 dicembre 1946, n. 478.

³ Numero **abrogato** dall'art. 22, R.D. 31 dicembre 1923, n. 3138.

19. 1. Il consiglio nazionale del notariato provvede a forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività notarile, uniformi per tutti i notai, con separata contribuzione obbligatoria a carico di tutti gli iscritti al ruolo, da versare al Consiglio nazionale del notariato. Il con-

tributo è riscosso dal Consiglio nazionale del notariato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 27 giugno 1991, n. 220, entro il 26 febbraio di ciascun anno. L'impresa assicuratrice è scelta con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia¹.

1-bis. La misura dei contributi è determinata dal Consiglio nazionale del notariato entro il 31 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo in misura corrispondente ai premi ed agli oneri da esso pagati ed è raggugliata ai parametri soggetti ad annotamento nei repertori di ciascun notaio secondo quanto stabilito dalla legge e tenuto conto del numero e dell'ammontare dei sinistri liquidati per ciascun notaio a partire dal 1° febbraio 1999².

2. Nell'ipotesi di ricorso a forme collettive di copertura assicurativa, è fatta salva la facoltà di ciascun notaio di stipulare polizza aggiuntiva a proprie spese.

3. Gli estremi della polizza collettiva o di quelle individuali attuative dell'obbligo sono resi disponibili ai terzi senza alcuna formalità presso il consiglio notarile distrettuale al quale il notaio è iscritto.

4. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentito il consiglio nazionale del notariato, individua con decreto il massimo minimo delle polizze assicurative individuali e collettive³.

¹ Comma, da ultimo, così modificato dall'art. 2, D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito in L. 21 settembre 2018, n. 108.

² Comma aggiunto dall'art. 1, comma 139, L. 28 dicembre 2015, n. 208.

³ Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 4 maggio 2006, n. 182.

20. Se mancano le forme collettive di assicurazione cui all'articolo 19, il notaio provvede alla stipula di polizza assicurativa individuale per la re-

sponsabilità civile derivante dai danni cagionati nell'esercizio dell'attività professionale.

2. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di assicurazione il notaio è soggetto a procedimento disciplinare e può essere sanzionato ai sensi dell'articolo 147¹.

¹ Articolo così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 4 maggio 2006, n. 182.

21. Il consiglio nazionale del notariato istituisce, regola e gestisce, con separata contribuzione obbligatoria a carico di tutti gli iscritti al ruolo, un Fondo di garanzia per il ristoro dei danni derivanti da reato commesso dal notaio nell'esercizio della sua attività professionale, non coperti da polizze assicurative ed accertati ai sensi dell'articolo 22, commi 3 e 4.

2. Le delibere del consiglio nazionale del notariato di istituzione, modificazione e regolamentazione del fondo di cui al comma 1, sono approvate con decreto del Ministero della giustizia.

3. Il Fondo è amministrato dal consiglio nazionale del notariato.

4. Il contributo è determinato dal consiglio nazionale del notariato e riscosso secondo le modalità di cui all'articolo 21 della legge 27 giugno 1991, n. 220¹.

¹ Articolo così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 4 maggio 2006, n. 182.

22. Il patrimonio del Fondo è costituito dai contributi dei notai, dalla somme ottenute a titolo di rivalsa per i risarcimenti erogati, dalla dotazione residua del fondo volontario temporaneo di solidarietà, già istituito dal consiglio nazionale del notariato e dagli incrementi conseguenti alla gestione del Fondo.

2. I contributi dei notai sono acquisiti definitivamente al patrimonio del Fondo e non danno diritto a restituzione.

3. L'erogazione dell'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati è, comunque, subordinata:

a) al passaggio in giudicato della sentenza che accerta la responsabilità del notaio o della sentenza di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale;

b) alla surrogazione del consiglio nazionale del notariato nel credito vantato nei confronti del notaio responsabile del danno, nei limiti dell'importo del contributo erogato, ai sensi dell'articolo 1201 del codice civile.

3-bis. In caso di mancato versamento da parte del notaio dei tributi riscossi in relazione agli atti da lui rogati o autenticati, se il danno non è coperto da polizza assicurativa, l'agente della riscossione può richiederne il pagamento direttamente al Fondo. L'erogazione è subordinata:

a) all'esercizio dell'azione penale nei confronti del notaio ed alla pronuncia del suo rinvio a giudizio;

b) all'emissione, per il pagamento dei tributi di cui al primo periodo, di un atto esecutivo dell'Agenzia delle entrate, non sospeso dall'autorità giudiziaria o dall'Amministrazione finanziaria, nei confronti del notaio¹.

3-ter. Il Fondo, quando provvede al pagamento dei tributi di cui al comma 3-bis, è legalmente surrogato nei confronti del notaio in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all'Amministrazione finanziaria. Il Fondo può, esibendo il documento attestante la somma pagata, richiedere all'autorità giudiziaria l'ingiunzione di pagamento. L'ingiunzione è provvisoriamente esecutiva a norma dell'articolo 642 del codice di procedura civile. Non è ammissibile l'opposizione fondata sul motivo che le imposte pagate non erano dovute o erano dovute in misura minore. Il Fondo può agire esecutivamente sull'indennità dovuta dalla Cas-

sa nazionale del notariato al notaio alla sua cessazione, nel limite di cui al quarto comma dell'articolo 545 del codice di procedura civile, e, a tutela del proprio credito, può notificare alla Cassa un atto di opposizione al pagamento diretto al notaio dell'indennità nello stesso limite¹.

3-*quater*. Con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio nazionale del notariato, sono disciplinate le modalità procedurali e l'erogazione delle somme da parte del Fondo all'Amministrazione finanziaria, e per la successiva surroga ad essa del Fondo medesimo¹.

3-*quinqües*. Se è accertato con decisione passata in giudicato che il notaio non ha commesso il fatto ovvero che il fatto non costituisce reato, l'Agenzia delle entrate rimborsa senza indugio le somme pagate al Fondo o, se il Fondo ha recuperato le somme dal notaio, al notaio medesimo¹.

4. Il danno patrimoniale deve risultare da sentenza passata in giudicato ovvero può essere dimostrato con prova scritta da valutare con le procedure definite dal consiglio nazionale del notariato con il regolamento di cui all'articolo 21, fatto salvo il caso di cui al comma 3-bis, nel quale il danno è dimostrato con l'esibizione dell'atto esecutivo ed è quantificato sulla base delle risultanze dello stesso atto².

5. Il contributo corrisposto dal Fondo copre unicamente i danni relativi a fatti verificatisi successivamente alla data della costituzione del fondo³.

¹ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 139, L. 28 dicembre 2015, n. 208.

² Comma così modificato dall'art. 1, comma 139, L. 28 dicembre 2015, n. 208.

³ Articolo così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 4 maggio 2006, n. 182.

23. Il sigillo menzionato nel n. 4 dell'art. 18 deve rappresentare lo stem-

ma nazionale circondato dalla leggenda «N... N... di (o fu) notaio in N...» senza aggiunta di altri titoli o indicazioni.

Nel caso di smarrimento, il Consiglio notarile ne fornisce un altro, nel quale, oltre lo stemma, viene inciso un segno speciale.

Anche di tale sigillo deve lasciarsi l'impronta nel registro del Consiglio, a termini del n. 5 dell'art. 18.

Se il vecchio sigillo si ritrovasse, il notaio non potrà servirsene, ma dovrà invece consegnarlo all'archivio notarile che, previo annullamento, lo conserverà come quelli dei notai che hanno cessato dall'esercizio, a termini dell'art. 40.

23-bis. 1. Il notaio per l'esercizio delle sue funzioni deve munirsi della firma digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, rilasciata dal Consiglio nazionale del notariato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al coadiutore e al notaio delegato¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 110.

23-ter. 1. Il certificato qualificato, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, rilasciato al notaio per l'esercizio delle sue funzioni nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 34, commi 3 e 4, dello stesso decreto, attesta, sulla base delle comunicazioni inviate dai consigli notarili distrettuali, anche la sua iscrizione nel ruolo.

2. Le modalità di gestione del certificato di cui al comma 1 devono comunque garantirne l'immediata sospensione o revoca, a richiesta dello stesso titolare o delle autorità competenti, in tutti i casi previsti dalla normativa vigente in materia di firme elettroniche o

quando il notaio è sospeso o cessa dall'esercizio delle sue funzioni per qualsiasi causa, compreso il trasferimento ad altro distretto.

3. Il notaio custodisce ed utilizza personalmente, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il dispositivo di firma collegato al certificato di cui al comma 1¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 110.

24. Il notaio deve, entro novanta giorni dalla data della registrazione del decreto di nomina o di trasferimento¹, compiere le formalità stabilite nell'art. 18, e aprire l'ufficio nel luogo assegnatogli.

Tale termine può essere abbreviato dal Ministro della giustizia per ragioni di pubblico servizio, come può essere dallo stesso Ministro prorogato di altri novanta giorni, per gravi e giustificati motivi.

Adempiuto quanto è innanzi prescritto, il presidente del Consiglio, sull'istanza che il notaio deve avanzare non oltre i dieci giorni successivi, ordina l'iscrizione di lui nel ruolo dei notai esercenti del collegio, dandone immediato avviso al Ministero, e fa pubblicare gratuitamente nel giornale degli annunci giudiziari l'ammissione del notaio all'esercizio delle sue funzioni.

Nel caso di negata iscrizione nel ruolo, il notaio interessato può reclamare al tribunale, il quale decide in Camera di consiglio.

Dal giorno dell'avvenuta iscrizione nel ruolo il notaio è investito nell'esercizio delle sue funzioni.

¹ V. art. 50, R.D. 14 novembre 1926, n. 1953.

25. Le disposizioni degli artt. 18 e 24 si osserveranno anche nel caso di trasferimento del notaio da una ad altra residenza, in quanto siano applicabili.

Qualora la nuova sede appartenga ad altro distretto notarile, la pubblicazione di cui nell'articolo precedente, sarà fatta, in entrambi i distretti, a cura dei rispettivi presidenti dei Consigli notarili.

26. Per assicurare il funzionamento regolare e continuo dell'ufficio, il notaio deve tenere nel Comune o nella frazione di Comune assegnatagli studio aperto con il deposito degli atti, registri e repertori notarili, e deve assistere personalmente allo studio stesso almeno tre giorni a settimana e almeno uno ogni quindici giorni per ciascun Comune o frazione di Comune aggregati¹.

Il notaio può recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio della regione in cui si trova la propria sede, ovvero in tutto il distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni. Salve in ogni caso le previsioni dell'articolo 82, può aprire un unico ufficio secondario in qualunque comune della regione ovvero in tutto il distretto della Corte d'appello se tale distretto comprende più regioni².

Il notaio non può assentarsi dal distretto per più di cinque giorni in ciascun bimestre, quando nel Comune assegnatogli non sia che un solo notaio, e per più di dieci giorni, se vi sia altro notaio, salvo per ragioni di pubblico servizio o per adempiere ai suoi obblighi presso i pubblici uffici.

Volendo assentarsi per un tempo maggiore deve ottenere il permesso dal presidente del Consiglio notarile, che glielo può concedere per un termine non eccedente un mese. Per i congedi da uno a tre mesi, la facoltà di concederli spetta al Consiglio notarile. Per un termine più lungo, il permesso non può essere concesso che dal Ministro della giustizia, udito sempre il parere del Consiglio notarile.

Tanto il presidente del Consiglio notarile quanto il Consiglio notarile non possono, per ciascuno, concedere allo stesso notaio che un permesso d'assenza nel periodo di dodici mesi.

Nei Comuni dove risiedono più di sei notai effettivamente esercenti, il Consiglio notarile potrà concedere permisioni di assenza fino ad un anno, purché concorrano giustificati motivi e rimanga in esercizio la metà dei notai assegnati al Comune.

Tanto il Ministero quanto l'autorità che ha concesso la permesso di assenza potranno in ogni caso revocarla, ove in qualunque modo si dimostrasse l'opportunità di farlo.

Nei luoghi dove non esiste altro notaio, il presidente o il Consiglio notarile, secondo i casi, potranno supplire al notaio assente, delegando un notaio viciniore a compierne in tutto o in parte le funzioni, preferendo però fra i viciniori quello proposto dallo stesso notaio assente³.

¹ Comma così sostituito dall'art. 12, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in L. 24 marzo 2012, n. 27.

² Comma, da ultimo, così sostituito dall'art. 1, comma 144, L. 4 agosto 2017, n. 124.

³ V. anche artt. 9, 14 e 22, R.D.L. 14 luglio 1937, n. 1666.

27. Il notaio è obbligato a prestare il suo ministero ogni volta che ne è richiesto.

Egli non può prestarlo fuori del territorio della regione in cui si trova la propria sede ovvero del distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni¹.

¹ Comma, da ultimo, così sostituito dall'art. 1, comma 144, L. 4 agosto 2017, n. 124.

28. Il notaio non può ricevere o autenticare atti¹:

l) se essi sono espressamente proibiti dalla legge, o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico;

2) se v'intervengano come parti la sua moglie, i suoi parenti od affini in linea retta, in qualunque grado, ed in linea collaterale, fino al terzo grado inclusivamente, ancorché v'intervengano come procuratori, tutori od amministratori;

3) se contengano disposizioni che interessino lui stesso, la moglie sua, o alcuno de' suoi parenti od affini nei gradi anzidetti, o persone delle quali egli sia procuratore per l'atto, da stipularsi, salvo che la disposizione si trovi in testamento segreto non scritto dal notaio, o da persona in questo numero menzionata, ed a lui consegnato sigillato dal testatore.

Le disposizioni contenute nei numeri 2 e 3 non sono applicabili ai casi d'incanto per asta pubblica.

Il notaio può ricusare il suo ministero se le parti non depositino presso di lui l'importo delle tasse, degli onorari e delle spese dell'atto, salvo che si tratti di persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio, oppure di testamenti.

¹ Alinea così modificato dall'art. 12, L. 28 novembre 2005, n. 246.

29. È vietato a due notai, parenti od affini tra loro nei gradi contemplati dal n. 2 dell'articolo precedente, di ricevere uno stesso testamento pubblico¹.

¹ Articolo non più in vigore a seguito dell'entrata in vigore del codice civile del 1942, che non prevede l'ipotesi del testamento pubblico ricevuto da due notai (art. 777).

CAPO III

DELLA DECADENZA DELLA NOMINA DI NOTAIO, DELLA CESSAZIONE, SOSPENSIONE O INTERRUZIONE DELL'ESERCIZIO NOTARILE

30. Il notaio decade dalla nomina se, nel termine di cui all'articolo 24, non assume l'esercizio delle sue funzioni e non adempie gli obblighi stabiliti dagli articoli 18 e 24¹.

Nel caso di trasferimento di notaio in esercizio, il mancato adempimento, nel termine prescritto, dei predetti obblighi comporta sia la decadenza della nomina nella nuova sede, sia la perdita del diritto ad esercitare le funzioni nella precedente residenza¹.

Tale diritto non si perde se il notaio prova di non aver potuto compiere gli adempimenti suddetti per cause indipendenti dalla sua volontà¹.

A seguito della decadenza dalla nomina la sede messa a concorso è assegnata agli altri concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria del concorso¹.

Il notaio, inoltre, cessa dall'esercizio notarile per dispensa o interdizione dall'ufficio, rimozione, sospensione o destituzione².

Cessa poi temporaneamente dall'esercizio il notaio che per causa di servizio militare rimanga assente dalla residenza oltre il termine dei permessi da esso ottenuti secondo l'art. 26; ma al termine del servizio militare dovrà essere riammesso all'esercizio del notariato nel posto prima occupato.

¹ I commi dal primo al quarto così sostituiscono l'originario comma 1 per effetto dell'art. 6, L. 10 maggio 1978, n. 177.

² Comma così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249.

31. La dispensa ha luogo nel caso di rinuncia del notaio, o quando il notaio, per debolezza di mente o per infermità, sia divenuto incapace all'adempimento del suo ufficio, salvo il disposto dell'articolo 45 per i casi ivi contemplati.

Se la debolezza di mente o la infermità è soltanto temporanea, il notaio può essere interdetto dall'esercizio per un tempo determinato non maggiore di un anno.

Se al termine dell'anno la debolezza di mente o la infermità continui, il notaio sarà dispensato.

Parimente sarà dispensato qualora venisse interdetto o inabilitato a termini degli artt. 324 e 339 del Codice civile¹.

¹ Ora, artt. 414 e 415, c.c. del 1942.

32. La rimozione ha luogo:

1) se il notaio accetta un impiego, esercita una professione od assume una qualità incompatibili con l'esercizio del notariato;

2) [se, mancata o diminuita la cauzione, lascia scadere inutilmente il termine assegnatogli per reintegrarla]¹;

3) se ha cessato, senza giustificato motivo, di comparire da oltre due mesi nel luogo della sua residenza;

4) [se si trova nella condizione prevista dall'art. 141]¹.

¹ Numero **abrogato** dall'art. 6, D.Lgs. 4 maggio 2006, n. 182.

33. I notai rimossi o dispensati possono essere riammessi all'esercizio, concorrendo nuovamente ad un posto vacante, sempreché siano cessate le cause che hanno dato luogo alla rimozione ed alla dispensa.

[...]¹.

¹ Comma **abrogato** dall'art. 61, R.D. 23 ottobre 1924, n. 1737.

34. 1. La decadenza dalla nomina e la cessazione dall'esercizio per dispensa, richiesta del notaio, sono dichiarate con decreto dirigenziale.

2. La cessazione dall'esercizio per le altre cause di cui agli articoli 30, 31 e 32 è dichiarata, a richiesta del procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario ha sede il notaio o del presidente del consiglio notarile del distretto presso il quale il notaio è iscritto, udito sempre l'interessato, ai sensi degli articoli 152 e seguenti, in quanto compatibili.

3. Quando è chiesta la cessazione definitiva dell'esercizio notarile possono

essere adottate le misure cautelari di cui all'articolo 158-sexies¹.

¹ Articolo così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249.

35. 1. Le sanzioni disciplinari della sospensione e della destituzione sono pronunziate nei casi determinati dagli articoli 138, 138-bis, 142, 142-bis e 147, nonchè negli altri casi previsti dalle leggi sul notariato.

2. La sospensione cautelare è pronunciata nei casi di cui agli articoli 34, comma 3, 128, comma 2, e 158-sexies¹.

¹ Articolo così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249.

36. [Quando siano iniziati atti esecutivi sopra la cauzione, il Consiglio notarile può assegnare al notaio un termine non maggiore di novanta giorni per costituire in tutto o in parte un'ulteriore cauzione, e dà notizia del provvedimento al pubblico ministero, il quale può promuovere l'interdizione temporanea del notaio durante il detto termine.

Quando il notaio non adempie all'obbligo su accennato, oppure quando la cauzione è effettivamente mancata o diminuita in seguito al giudizio di esecuzione, esso è interdetto di diritto fino a che la cauzione non venga reintegrata.

Le disposizioni del presente articolo si applicano quando, per qualunque altra causa, la cauzione venga a mancare o a diminuire, o a riconoscersi insufficiente]¹.

¹ Articolo **abrogato** dall'art. 6, D.Lgs. 4 maggio 2006, n. 182.

37. La cessazione del notaio dall'esercizio delle sue funzioni, pronunciata in qualunque dei casi determinati dalla legge, sarà prontamente pubblicata a cura del presidente del Consiglio notarile e gratuitamente nella Gazzetta Ufficiale, nel

giornale degli annunci giudiziari, e per mezzo di avviso affisso nel capoluogo del collegio notarile.

Un esemplare del detto avviso dovrà poi essere trasmesso al presidente del tribunale civile da cui dipende la sede notarile.

38. L'ufficiale dello stato civile, che riceve la dichiarazione di morte di un notaio, deve informarne immediatamente il Consiglio notarile presso il quale il notaio era iscritto ed il capo dell'archivio notarile del distretto in cui il medesimo aveva la sua residenza.

Gli eredi e i detentori degli atti del notaio devono pure informarne il capo dell'archivio notarile del distretto entro dieci giorni dalla morte, o dall'avutane notizia, sotto pena della sanzione amministrativa estensibile a euro 6,20¹.

Il capo dell'archivio notarile, avuta notizia della morte del notaio, richiede al Consiglio nazionale del notariato il trasferimento immediato agli archivi notarili degli atti, dei registri e dei repertori dallo stesso conservati nella struttura di cui all'articolo 62-bis. Il Consiglio nazionale del notariato, accertato il corretto trasferimento dei dati, provvede alla loro cancellazione^{2,3}.

¹ La sanzione originaria dell'ammonda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, secondo comma, della stessa legge. Per effetto dell'art. 10 della medesima L. 24 novembre 1981, n. 689, l'entità della sanzione non può essere inferiore a euro 2.

² Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 110.

³ Articolo così modificato dall'art. 233, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

39. Nel caso di morte o di cessazione definitiva dall'esercizio notarile, il capo dell'archivio notarile del distretto

deve procedere all'apposizione dei sigilli sopra tutti gli atti, i repertori e le carte relative all'ufficio notarile ed esistenti nello studio del notaio od indebitamente altrove; e quando sia eseguita la rimozione dei sigilli, procederà al ritiro degli atti e dei repertori¹.

Nei casi di urgenza potrà essere provveduto dal capo dell'archivio notarile, con l'intervento del presidente del consiglio notarile del distretto o di un membro da lui delegato, alla rimozione dei sigilli, allo scopo di aprire un testamento, rilasciare copie, estratti o certificati, e compiere qualsiasi altra operazione¹.

In caso di interdizione temporanea ed in ogni caso di sospensione del notaio dall'esercizio si provvede ai sensi dell'articolo 43².

¹ Comma così sostituito dall'art. 233, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

² Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249.

40. 1. Il sigillo del notaio cessato definitivamente dall'esercizio o trasferito ad altra sede è depositato nell'archivio notarile distrettuale. Il sigillo è reso inutilizzabile, in modo da restare comunque riconoscibile, mediante l'apposizione di un segno sull'incisione a cura del capo dell'archivio.

2. Il sigillo del notaio sospeso o interdetto temporaneamente ovvero nei confronti del quale sono state pronunciate l'interdizione dai pubblici uffici o altro provvedimento comportante sospensione dall'esercizio ai sensi della legge penale è depositato nell'archivio notarile distrettuale fino a quando durano gli effetti di tali provvedimenti.

3. Il capo dell'archivio notarile distrettuale assume tutti i provvedimenti necessari per l'acquisizione del sigillo¹.

¹ Articolo così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249.

41. [Nel caso di morte o di cessazione dall'esercizio, lo svincolo della cauzione è pronunziato dal tribunale civile nella cui circoscrizione è la sede del Consiglio notarile, da cui dipende l'ultima residenza del notaio morto o cessato, dopoché gli atti ricevuti dal notaio stesso siano stati sottoposti alla ispezione notarile di cui all'art. 108, e riconosciuti regolari.

La domanda di svincolo deve essere presentata alla cancelleria del tribunale suddetto, inserita, per estratto, due volte con l'intervallo di dieci giorni, nei giornali degli annunci giudiziari delle Province a cui appartengono le residenze nelle quali il notaio ha esercitato, e pubblicata per affissione alla porta delle case comunali dei luoghi in cui il notaio ha successivamente avuta la sua residenza, ed alla porta dei rispettivi uffici del registro.

Le opposizioni allo svincolo debbono farsi alla cancelleria del tribunale indicata nella prima parte di questo articolo.

Decorsi sei mesi dall'ultima inserzione e pubblicazione, senza che siano state fatte opposizioni, il tribunale pronunzierà lo svincolo in Camera di consiglio, udito il pubblico ministero. Quando siano state fatte opposizioni, lo svincolo non può essere pronunziato se non dopo che le opposizioni siano state rimosse con sentenza passata in cosa giudicata.

Lo stesso procedimento sarà osservato nei casi in cui, durante o cessato l'esercizio, debbasì procedere in seguito a regolare istanza o d'ufficio, all'alienazione totale o parziale della cauzione]¹.

¹ Articolo **abrogato** dall'articolo 6 del D.Lgs. 4 maggio 2006, n. 182.

42. [Le disposizioni del precedente articolo sono applicabili alle domande di riduzione della cauzione, nel caso di cambiamento di residenza del notaio]¹.

¹ Articolo **abrogato** dall'articolo 6 del D.Lgs. 4 maggio 2006, n. 182.

CAPO IV

DEI COADIUTORI E DELEGATI

43. 1. Nei casi di irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione o di applicazione della sospensione cautelare di cui all'articolo 158-*sexies*, commi 1 e 2, o di interdizione temporanea dall'esercizio del notaio, il consiglio notarile del distretto presso il quale il notaio è iscritto determina se gli atti, i registri ed i repertori devono restare presso lo studio del notaio sospeso o interdetto ovvero se devono essere depositati presso altro notaio.

2. Nel caso previsto dall'articolo 158-*sexies*, comma 4, nonchè in caso di interdizione temporanea dai pubblici uffici o di altri provvedimenti comportanti sospensione dall'esercizio della professione adottati in sede penale, gli atti sono sempre depositati presso un altro notaio.

3. Il presidente del consiglio notarile del distretto di cui al comma 1 nomina depositario un notaio dello stesso distretto, scelto, di regola, fra quelli esercenti nella stessa sede e, in mancanza, nella sede più vicina.

4. Della consegna degli atti, dei registri e dei repertori al notaio depositario e della loro restituzione è redatto verbale con l'intervento del presidente del consiglio notarile distrettuale o di un suo delegato.

5. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate idonee forme di pubblicità, anche informatiche, mediante le quali è data notizia al pubblico del deposito di atti presso altro notaio effettuato ai sensi della presente legge¹.

¹ Articolo così sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249.

44. Quando per assenza, per sospensione o interdizione temporanea, per interdizione dai pubblici uffici o per altri